

**Allegato D** alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

## **Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)**

### **1. Procedimenti di competenza regionale**

#### **1.1 Premessa**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti in materia di VIA: l'ottemperanza può essere accertata per via cartolare – in base a documenti presentati dal proponente in allegato ad una istanza (verifica di ottemperanza) – oppure in base a sopralluoghi sul sito di progetto o in esito alla verifica dei dati di monitoraggio raccolti (attività di controllo).

#### **1.2 Autorità competente e soggetti avvalsi per la verifica di ottemperanza**

1. Con riferimento ai provvedimenti in materia di VIA di competenza regionale, l'Autorità competente per la verifica di ottemperanza è la Regione Toscana, Settore regionale competente in materia di VIA (Settore VIA).

2. I Soggetti avvalsi per la verifica dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 sono i Soggetti pubblici individuati nei provvedimenti in materia di VIA, in possesso di specifiche competenze ambientali in materia di rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, afferenti al progetto in esame, nonché in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo, con riferimento ai fattori ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

3. Ove nella condizione ambientale non siano individuati Soggetti avvalsi, le attività di verifica di ottemperanza sono svolte dal Settore VIA, che può consultare i Soggetti competenti in materia ambientale ex art. 46 della l.r. 10/2010.

4. Nel caso il Soggetto avvalso non provveda in merito, la verifica di ottemperanza è svolta direttamente dalla struttura VIA, in applicazione dell'art.28 comma 4 del d.lgs.152/2006.

#### **1.3 Procedimento di verifica di ottemperanza**

1. Nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione della condizione ambientale, stabilite nei provvedimenti in materia di VIA, il proponente presenta al Settore VIA, l'istanza di verifica di ottemperanza, allegando la documentazione prevista nella condizione ambientale. A partire dalla sua attivazione, il proponente presenta l'istanza tramite il Sistema Gestionale Ambientale (GeA), con le modalità stabilite nell'Allegato E. Fino a quando il Sistema GeA non diverrà l'unica modalità per la presentazione delle istanze, il proponente può presentare l'istanza secondo le modalità pubblicate sul sito web regionale [www.regione.toscana.it/via](http://www.regione.toscana.it/via), "*Guida per il proponente*".

2. Il Settore VIA chiede all'eventuale Soggetto avvalso di comunicare gli esiti della verifica di ottemperanza, assegnando un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento.

3. La struttura VIA, acquisiti gli esiti della verifica di ottemperanza dall'eventuale Soggetto avvalso, conclude il procedimento con decreto dirigenziale, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.28 comma 3 del d.lgs.152/2006.

**Allegato D** alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

4. Nel caso il Soggetto avvalso non provveda in merito, previa comunicazione al proponente, la verifica di ottemperanza è svolta direttamente dal Settore VIA e si conclude entro i successivi 90 giorni, con decreto dirigenziale.

5. Le attività di verifica di ottemperanza si svolgono sulla base di specifici elaborati presentati dal proponente e di eventuali accertamenti svolti d'ufficio, tenuto conto della documentazione agli atti del procedimento al termine del quale è stata impartita la condizione ambientale.

6. Sono fatte salve:

- la possibilità di richiedere al proponente il perfezionamento dell'istanza, ai sensi della l.r. 40/2009, art. 13 comma 2;
- la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, ai sensi della l. 241/1990, art.2 comma 7.

#### **1.4 Titoli abilitativi di competenza regionale**

1. Ove, successivamente al provvedimento in materia di VIA, sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo di competenza regionale, per ragioni di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nella condizione ambientale può essere previsto che la verifica di ottemperanza, limitatamente alle materie oggetto dello specifico titolo abilitativo, sia svolta nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo.

2. Il proponente presenta la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza in allegato all'istanza per il rilascio del titolo abilitativo, inviata al Soggetto procedente che la inoltra tempestivamente alla struttura VIA.

3. Gli esiti della verifica di ottemperanza sono comunicati, dal Settore VIA o dal Soggetto avvalso, al Soggetto procedente.

4. Dell'avvenuta ottemperanza, viene data evidenza nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo o di approvazione del progetto.

#### **1.5 Condizioni ambientali in materia di VIA contenute nel PAUR**

1. In applicazione dell'art. 27-bis comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi, sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, il Settore VIA indica, nella conferenza di servizi decisoria del PAUR, le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

#### **1.6 Monitoraggio e controlli**

1. Le attività di monitoraggio (raccolta dei dati e verifica dei risultati) e di controllo (verifiche ed accertamenti in sito), durante la costruzione, l'esercizio e la dismissione del progetto sono svolte secondo le modalità previste nelle condizioni ambientali.

2. In esito alle attività di monitoraggio e controllo, verificati i relativi risultati, il Settore VIA può adottare i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 28 e di cui all'art.29 del d.lgs.152/2006.

3. In esito alla acquisizione della documentazione di collaudo di cui al comma 7-bis dell'art.28 del d.lgs.152/2006, il Settore VIA, operati i necessari accertamenti, può adottare i provvedimenti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 28 e di cui all'art.29 del d.lgs.152/2006.

**Allegato D** alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

### **1.7 Osservatorio ambientale**

1. Nei casi di cui all'art. 55 comma 7 della L.R. 10/2010, l'istituzione dell'osservatorio ambientale è disposta con deliberazione della Giunta regionale, anche nell'ambito del provvedimento in materia di VIA afferente al progetto interessato.

### **2. Procedimenti di competenza statale**

1. Per quanto riguarda i procedimenti di verifica e di VIA o di provvedimento unico di competenza statale, nell'ambito dei quali la Regione Toscana può esprimere un parere ai sensi dell'articolo 63 della L.R.10/2010, le competenze in materia di vigilanza e controllo sono in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ove il Ministero dell'Ambiente, nel provvedimento di verifica, di VIA o nel provvedimento unico, intenda avvalersi della Regione Toscana per la verifica di ottemperanza, la vigilanza ed il controllo di alcune prescrizioni (limitatamente ai casi in cui alla Regione siano attribuite, dalla vigente normativa, competenze specifiche in ordine all'attività oggetto di verifica, vigilanza o controllo), gli esiti delle attività nonché le eventuali violazioni rilevate sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs.152/2006.